

Per quanto attiene alla nozione di "appalti pubblici di lavori», ai sensi dell'art.1, lett.a), della direttiva 93/37 e dell'art.1, n.2, lett.b), della direttiva 2004/18, si deve rilevare che essa riguarda i contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra, da un lato, uno o più operatori economici e, dall'altro, una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi ad oggetto o l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II della direttiva 93/37 ed all'allegato I della direttiva 2004/18 o di un'opera ai sensi dell'art. 1, lett. c), della direttiva 93/37 e dell'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18, ovvero l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Peraltro, dal sedicesimo 'considerando' della direttiva 92/50 e del decimo 'considerando' della direttiva 2004/18, in combinato disposto, rispettivamente, con l'art. 1, lett. a), della direttiva 93/37 e con l'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18, emerge che un contratto può essere considerato quale «appalto pubblico di lavori» solamente qualora il suo oggetto risponda alla definizione esposta al punto precedente e qualora lavori accessori che non costituiscono oggetto del contratto non possano giustificare la sua classificazione come appalto pubblico di lavori. Emerge inoltre dalla giurisprudenza della Corte che, qualora un contratto contenga sia elementi riguardanti un appalto pubblico di lavori sia elementi riguardanti un altro tipo di appalto pubblico, è l'oggetto principale del contratto che determina quale direttiva comunitaria degli appalti pubblici debba, in linea di principio, essere applicata (v., in tal senso, sentenza Auroux e a., cit. supra, punto 37). Tale determinazione deve avvenire tenendo conto degli obblighi essenziali che prevalgono e che, in quanto tali, caratterizzano tale appalto in opposizione a quelli che rivestono solo carattere accessorio o complementare e sono imposti dall'oggetto stesso del contratto (sentenza 21 febbraio 2008, causa C-412/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I 619, punto 49).